

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Direttiva 98/101/CE della Commissione, del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose ⁽¹⁾.....** 1

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

1999/1/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 dicembre 1998, relativa all'applicazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in Finlandia [notificata con il numero C(1998) 4040].....** 3

1999/2/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 1998, recante modifica della decisione 98/407/CE che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 4108].....** 5

1999/3/CECA:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativa alla nomina dei membri della commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria siderurgica [notificata con il numero C(1998) 3906].....** 6

Avvertenza per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 98/101/CE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998
che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle
pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

La direttiva 91/157/CEE è così modificata:

considerando che nel quadro del trattato di adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 69 e 112, è previsto il riesame, conformemente alle procedure comunitarie entro un periodo di 4 anni dalla data di adesione delle disposizioni concernenti le batterie contenenti mercurio di cui all'articolo 3 della direttiva 91/157/CEE;

1. All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. A partire dal 1° gennaio 2000 al più tardi, gli Stati membri vietano la commercializzazione di pile e di accumulatori contenenti più dello 0,0005 % in peso di mercurio, anche nel caso in cui tali pile ed accumulatori siano incorporati in apparecchi. Tale divieto non si applica alle pile del tipo a bottone, alle pile composte da elementi a bottone con un tenore di mercurio in peso non superiore al 2 %».

considerando che per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente, deve essere vietata la commercializzazione di alcuni tipi di pile e accumulatori, data la quantità di mercurio in esse contenuta; che questo divieto, per avere pieno effetto sull'ambiente deve comprendere gli apparecchi in cui tali pile e accumulatori sono incorporati; che questo divieto può avere un impatto positivo nel senso di facilitare il recupero delle pile/batterie;

2. L'allegato I è sostituito dall'allegato alla presente direttiva:

considerando che si deve tener conto dello sviluppo tecnico di nuove pile senza metalli pesanti;

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° gennaio 2000 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

considerando che la direttiva 91/157/CEE deve essere modificata in conformità;

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione⁽³⁾,

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 78 del 26. 3. 1991, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 135 del 6. 6. 1996, pag. 32.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione
Ritt BJERREGAARD
Membro della Commissione

*ALLEGATO**«ALLEGATO I*

La presente direttiva concerne le pile e gli accumulatori seguenti:

1. Pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti più dello 0,0005 % in peso di mercurio.
 2. Pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti:
 - oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese,
 - oltre lo 0,025 % in peso di cadmio,
 - oltre lo 0,4 % in peso di piombo.
 3. Le pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 % in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992.»
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1998

relativa all'applicazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in Finlandia

[notificata con il numero C(1998) 4040]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(1999/1/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, gli Stati membri che dispongono di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e registrazione dei bovini possono imporre, già anteriormente al 1° gennaio 2000, un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio;

considerando che la Finlandia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in conformità con il paragrafo 5 del suddetto articolo; che è comprovato che la Finlandia dispone di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e registrazione dei bovini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta della Finlandia, ripresa in forma sintetica nell'allegato, concernente l'introduzione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel proprio territorio, è approvata in conformità con l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Articolo 2

La Repubblica della Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

*ALLEGATO***1. Etichettatura presso il macello**

Le carcasse e le parti di bovini di origine finlandese sono etichettate con la data di macellazione, l'identificazione di nascita dell'animale e la menzione «carne bovina finlandese».

2. Etichettatura presso il laboratorio di sezionamento

Se le carni bovine di origine finlandese sono sezionate, tritate o confezionate in uno stabilimento di lavorazione delle carni, le carni o il loro involucri o imballaggio o le etichette apposte sulle carni stesse sono contrassegnati con la menzione «carne bovina finlandese» e l'identificazione della partita.

3. Etichettatura nella fase di commercio al dettaglio

L'involucro o l'imballaggio delle carni bovine o le etichette apposte sulle medesime sono contrassegnati con la menzione «carne bovina finlandese» e l'identificazione della partita. Un marchio con la menzione «carne bovina finlandese» è posto accanto alle carni vendute senza confezionamento.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1998

recante modifica della decisione 98/407/CE che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia

[notificata con il numero C(1998) 4108]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/2/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che in seguito ad un sopralluogo effettuato in Turchia da ispettori veterinari la Commissione ha adottato la decisione 98/407/CE che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia⁽³⁾;

considerando che le misure protettive adottate e le garanzie fornite dalle autorità turche consentono di autorizzare la ripresa delle importazioni di molluschi bivalvi, in qualsiasi forma, originari o provenienti dalla Turchia;

considerando che, tuttavia, le garanzie sanitarie fornite dalle autorità turche non consentono di autorizzare la ripresa delle importazioni di molluschi bivalvi in qualsiasi forma, originari o provenienti dalla Turchia;

considerando che occorre pertanto modificare la decisione 98/407/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/407/CE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

La presente decisione si applica ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini originari o provenienti dalla Turchia.»

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Gli Stati membri vietano le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, in qualsiasi forma, originari o provenienti dalla Turchia.»

3) Gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 sono abrogati.

4) L'articolo 6 diviene articolo 3.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni dalla Turchia per adeguarle alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione sarà riesaminata sulla base delle garanzie fornite dalla Turchia.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 180 del 24. 6. 1998, pag. 15.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1998****relativa alla nomina dei membri della commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria siderurgica***[notificata con il numero C(1998) 3906]*

(1999/3/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione della Commissione, del 24 settembre 1997, riguardante la commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria siderurgica e in particolare il suo articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'Alta Autorità ha istituito, in applicazione della risoluzione del Comitato consultivo del 20 dicembre 1954, una commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria siderurgica e che la decisione 97/645/CECA⁽¹⁾ ha adottato gli statuti della suddetta commissione,

considerando che i membri della commissione mista sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori costituiti su scala comunitaria,

considerando che le organizzazioni hanno presentato le loro proposte,

DECIDE:

Articolo 1

Le persone indicate nell'elenco allegato alla presente decisione sono nominate in qualità di nuovi membri della commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria siderurgica.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione
Pádraig FLYNN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 272 del 4. 10. 1997, pag. 52.

ALLEGATO

**Elenco dei membri della commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro
nell'industria siderurgica**

La presente pubblicazione è conforme all'articolo 2 della decisione 97/645/CECA che istituisce la predetta commissione mista.

Categorie rappresentate	Paesi	Nominativi	Organizzazioni
Datori di lavoro	Livello comunitario	Christian MARI	<i>EUROFER</i>
	Belgio	Sophie ROSMAN	<i>Groupement de la Sidérurgie</i>
		—	—
	Danimarca	—	—
	Germania	Martin KUNKEL	<i>Wirtschaftsvereinigung Stahl</i>
		Arne MEISWINKEL	<i>Arbeitgeberverband Stahl E.V.</i>
	Grecia	E.F. DIMOU	<i>Hellenic Steelmakers' Union</i>
	Spagna	José Miguel MUÑOZ PRADOS	<i>SIDMED</i>
		José María ÁLVARO VILLAR	<i>Aceralia — Corp. Siderúrgica S.A.</i>
	Francia	Raymond ZACHANTKE	<i>GESIM</i>
		Emmanuel FRANÇOIS	<i>GESIM</i>
	Irlanda	Tony MURPHY	<i>Irish Ispat Ltd.</i>
	Italia	Flavio BREGANT	<i>Federacciai</i>
		Pietro DE BIASI	<i>ILVA Laminati Piani SpA</i>
	Lussemburgo	Robert MULLER	<i>ARBED S.A.</i>
	Paesi Bassi	Johannes VERDUIJN	<i>Hoogovens Corp. Services BV</i>
	Austria	Heinz RITTENSCHÖBER	<i>Voest-Alpine Stahl AG</i>
	Portogallo	Romeu BARROSO	<i>Siderurgia Nacional — SGPS</i>
	Finlandia	Sirpa SMOLSKY	<i>Association of Finnish Steel and Metal Producers</i>
	Svezia	Urban LEVAL	<i>Swedish Employer's Association of Mine Owners</i>
Regno Unito	—	—	
	Robert AVIS	<i>British Steel plc</i>	

Categorie rappresentate	Paesi	Nominativi	Organizzazioni
Lavoratori	Livello comunitario	Hans FLUGER	<i>FEM</i>
	Belgio	Marcel RENAUD	<i>CMB</i>
		André DELORY	<i>CCMB</i>
	Danimarca	Niels BREHM	<i>CO-industri</i>
	Germania	Jürgen DZUDZEK	<i>IG Metall Verwaltungsstelle Duisburg</i>
		Reiner BARCIKOWSKI	<i>IG Metall Vorstand-Zweigbüro</i>
	Grecia	Manolis KOKONEZAKIS	<i>POEM</i>
	Spagna	Justo RODRÍGUEZ BRAGA	<i>UGT Metal</i>
		Nestor ÁLVAREZ	<i>FM/CC.OO</i>
	Francia	Marcel GRIGNARD	<i>FGMM-CFDT</i>
		Michel MAINGUY	<i>FOM</i>
	Irlanda	Jimmy SOMERS	<i>SIPTU</i>
	Italia	Enrico GIBELLIERI	<i>FIOM-CGIL</i>
		Maurizio NICOLIA	<i>UILM</i>
	Lussemburgo	Marcel DETAILLE	<i>OGB-L</i>
	Paesi Bassi	Jos DUYNHOVEN	<i>Industriebond FNV</i>
	Austria	Karl HAAS	<i>Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie</i>
	Portogallo	José António SIMÕES	<i>SIMA</i>
	Finlandia	Eero HOVI	<i>Finnish Metal Workers' Union</i>
	Svezia	Leif RABACK	<i>Svenska Metall</i>
Regno Unito	Keith BROOKMAN	<i>ISTC</i>	
	Robert ELSOM	<i>AEEU</i>	

AVVISO IMPORTANTE AGLI UTENTI

Oggetto: Modifiche alla Gazzetta ufficiale serie L&C (GU L&C) 1999

Nel 1999, la GU L&C sarà disponibile sui supporti seguenti:

- Carta
- Microscheda
- CD-ROM, trimestrale
- Ibrido CD-ROM/Internet, mensile
- Basi dati commerciali CELEX (<http://europa.eu.int/celex>) e EUDOR (<http://eudor.eur-op.eu.int/>)
- Gratuitamente, su EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex>) per i testi degli ultimi 45 giorni

CARTA

Per il 1999, l'abbonamento su carta alla GU L&C sarà di 840 €. L'aumento è necessario per coprire costi di produzione e spedizione.

COSTI SUPPLEMENTARI PER NUMERI ARRETRATI SU CARTA

Gli abbonati che fanno richiesta di edizioni arretrate su carta dopo il 1° aprile 1999 dovranno sostenere i costi supplementari di raccolta, archiviazione e spedizione che tali ordinazioni comportano per EUR-OP. Il costo delle edizioni arretrate sarà di 280 € (*) al mese, che rimane inferiore al costo totale dei numeri arretrati al prezzo di copertina. Per evitare tali costi, si raccomanda di rinnovare tempestivamente gli abbonamenti, ove possibile, o di acquistare l'ultima edizione del CD-ROM cumulativo GU EUR-Lex, al prezzo di 100 € (*) o 140 € (*), per coprire i mesi in questione.

GU L&C su CD-ROM

Un abbonamento trimestrale su CD-ROM, al prezzo di 396 € (*), offre sofisticati formati e possibilità di ricerca, nonché le informazioni bibliografiche contenute nella base dati Celex. Il prezzo promozionale 1998 per gli abbonati esistenti è stato abbandonato.

Sulla base del sistema EUR-Lex, un nuovo abbonamento ibrido Internet/CD-ROM sarà lanciato nel 1999 per la GU L&C al prezzo di 144 € (*). La pubblicazione avrà frequenza mensile, con possibilità di accesso ai file PDF sia su CD-ROM che sul sito Internet di EURO-Lex. Con un semplice clic, il CD-ROM permette di ottenere qualsiasi testo GU L&C pubblicato nel 1999, sia memorizzato sul CD-ROM che sul sito Internet.

Utilizzando la stessa tecnologia EUR-Lex, nella primavera 1999 sarà prodotto un CD-ROM monolingue contenente la raccolta completa della GU L&C per il 1998: prezzo

144 € (*). Una semplice versione dimostrativa sarà inviata a tutti gli abbonati alle versioni su carta e su microscheda ai primi di dicembre 1998. Una versione «pre-pubblicazione» più completa sarà inviata su richiesta alla fine di gennaio 1999.

Ambedue gli abbonamenti ibridi su CD-ROM trimestrali e mensili sono monolingue e cumulativi. È possibile ordinare anche singoli CD-ROM.

GU L&C Online

Oltre alla base dati giuridica Celex (<http://europa.eu.int/celex>), disponibile «pay per view» o su abbonamento di 960 € (*), e all'archivio EUDOR (<http://eudor.eur-op.eu.int/>), con prezzo per pagina, il testo integrale della GU L&C è disponibile gratuitamente per la durata di 20 giorni (prossimamente 45 giorni) sul sito Internet di EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex>).

GU L&C SU MICROSCHEDE

L'abbonamento su microscheda continuerà nel 1999 ma sarà sostituito da un supporto elettronico nel 2000. Si prega di inviare eventuali osservazioni su questo cambiamento all'ufficio seguente: OP4, SALES UNIT, EUR-OP, 2 rue Mercier, L-2985 Lussemburgo, fax + 352 2929 42763.

SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Disponibile nel 1999 come segue:

- Abbonamento per 5 settimane, costo 492 € (*)
- Abbonamento per 2 settimane, costo 204 € (*)
- CD-ROM individuale, costo 2.50 € (*)
- on-line sulla base TED (<http://ted.eur-op.eu.int/>).

L'accesso a TED sarà gratuito a partire dal gennaio 1999.

L'utilizzazione del CD-ROM su reti locali (LAN) sarà gratuita a partire dal gennaio 1999. A partire dal 1° aprile 1999, l'opzione del facsimile (format PDF) attualmente compresa nel CD-ROM non sarà più disponibile, in seguito all'introduzione di una nuova versione, con interfaccia comune alla base TED. La nuova versione comporterà altri importanti miglioramenti, come nuovi campi e profili di ricerca e maggiore flessibilità.

DISPONIBILITÀ

Qualsiasi abbonamento alla GU, indipendentemente dal supporto, può essere effettuato presso qualsiasi membro delle reti di vendita tradizionali, off-line o su gateway dell'EUR-OP. Per l'elenco più recente degli indirizzi vedi infra, o indirizzo Internet

<http://eur-op.eu.int/en/general/s-ad.html>

(*) IVA esclusa.